



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 29 dicembre 2020

Deliberazione n. 23/2020

Oggetto: Terzo ciclo Piani di gestione delle acque. II aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del progetto di aggiornamento dei PGA ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le*

sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)”;

- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*”;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera d) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto*

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque) che all’art. 13 comma 7 prevede che i PdG dei bacini idrografici siano *“riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall’entrata in vigore”* della stessa *“e, successivamente, ogni sei anni”* e all’art. 14 stabilisce che *“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

VISTO, ALTRESI’, l’art. 11 comma 8 della direttiva acque secondo cui *“i programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell’ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione”*;

VISTI gli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare il comma 7 che prevede che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una*

valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;

VISTO il Piano di gestione delle acque - I aggiornamento (in seguito anche PGA) dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

VISTI i decreti direttoriali n. 29/STA del 13.02.2017, come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle “*Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*”, e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle “*Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000*”, emanati dal Ministero dell’Ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di “rientro” previste dall’Action Plan elaborato dal MATTM;

VISTA la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, avente ad oggetto l’adozione della “*Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale*” di seguito *Direttiva Derivazioni*;

VISTA la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, avente ad oggetto l’adozione della “*Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale*” di seguito *Direttiva deflusso ecologico*;

DATO ATTO CHE le direttive “*Derivazioni*” e “*Deflusso ecologico*”, di cui alle deliberazioni sopra citate, sono state adottate come misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 comma 7 del

d.lgs. 152/2006, al fine di essere inserite come specifiche misure anche nel nuovo programma di misure del secondo aggiornamento del PGA da adottare a dicembre 2021;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE la Commissione Europea, nella decisione formale C(2019) 4498 del 2019, in sede di approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2019, ha giudicato che solo la stretta aderenza alle linee guida ministeriali di cui ai decreti direttoriali D.D. 29/STA del 2017 e 30/STA del 2017 consente di ritenere pienamente soddisfatte le garanzie di tutela ambientale stabilite dalla direttiva acque;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 10 del 27/12/2018 con la quale si è preso atto del “*Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano*”, predisposto ai sensi dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell’avvio delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico dell’Appennino Centrale;
- n. 17 del 20/12/2019., con la quale si è preso atto della “*Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico*”, predisposta ai sensi dell’art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del PGA del distretto idrografico dell’Appennino Centrale;

VISTA la nota MATTM n. 103206 del 9 dicembre 2020 con la quale sono state date indicazioni sui contenuti dell’aggiornamento del PGA, che dovrà necessariamente tener conto di quanto specificato dalla Commissione Europea relativamente alle violazioni formulate nell’EU Pilot n.9722/20/ENVI, a seguito della valutazione del secondo ciclo dei PGA, notificato con nota n.1108 del 22 settembre 2020;

CONSIDERATO CHE almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il PGA si riferisce deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, il progetto di secondo aggiornamento del PGA (2021-2027) – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico, ai sensi dell’art. 14 della direttiva acque e dell’articolo 66 del d.lgs. 152/2006;

DATO ATTO CHE la documentazione relativa al progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque (2021-2027) – terzo ciclo di gestione è stata esaminata e condivisa nella Conferenza Operativa del 21 dicembre 2020, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

RITENUTO CHE, sulla base di tutto quanto sopra, debba comunque essere assicurata al momento dell’adozione definitiva del nuovo Piano di gestione e già, in linea programmatico-

previsionale, nel progetto di secondo aggiornamento di piano, la completa aderenza delle direttive “Derivazioni” e “Deflusso ecologico” ai contenuti delle linee guida ministeriali sopra menzionate, anche avvalendosi del supporto dei Tavoli Tecnici Nazionali istituiti sulle materie dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvedendo a regime all'aggiornamento delle citate direttive “Derivazioni” e “Deflusso ecologico” in modo da integrarle quali misure del nuovo Piano e, in questa fase, applicarle quali misure di salvaguardia, fino all'approvazione del PGA;

VISTO il progetto di secondo aggiornamento del PGA (2021-2027) – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, elaborato dall'Autorità di bacino distrettuale e consultabile sul sito internet istituzionale;

VISTO il verbale della seduta del 29 dicembre 2020 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico dell'Appennino Centrale.

2. Il progetto di aggiornamento si compone dei seguenti elaborati:

Relazione di sintesi;

Analisi economica;

Aree protette;

Attuazione misure;

Pressione ed impatti – Classificazioni;

Reti di monitoraggio e risultati;

Cambiamenti climatici;

I nuovi strumenti finanziari;

Il bilancio idrico;

Obiettivi ambientali;

Osservatorio-Partecipazione al PGDAC 3;

Piano Invasi;

Problematiche di spicco;

Appendice alla Direttiva derivazioni

ARTICOLO 2

1. Nel rispetto dell'art. 14, comma 1, lett. c della Direttiva 2000/60/CE, il progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 sarà pubblicato dalla data di adozione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale e delle Regioni territorialmente competenti e ne sarà data notizia con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate

ARTICOLO 3

1. Fino all'approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque si applicano quali misure di salvaguardia ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D. Lgs. 152/2006 i contenuti delle Deliberazioni n. 3 e n. 4 del 14 dicembre 2017 citate in premessa.

Roma, 29 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
on. Roberto Morassut

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Erasmo D'Angelis